



Direzione Ricerca,
Innovazione
e Internazionalizzazione

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Decreto Rettorale n* del*

Numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: Regolamento per la valutazione e il riconoscimento del titolo di studio estero.

IL RETTORE

Vista la Legge 148 dell'11 luglio 2002 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che attribuisce *"La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani ... omissis ... alle Università ... omissis ... , che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia"* ed entro i termini dei 90 giorni stabiliti dalla medesima legge all'art.3 per la conclusione del procedimento amministrativo;

Considerata la circolare interministeriale emanata annualmente sulle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, con particolare riferimento agli artt. 10, 11, 14, 48, 50, 52, 65 e 66;

Visto il Decreto Rettorale n. 2483 del 19 giugno 2019 "Modifica al regolamento di riconoscimento titoli esteri";

Visto il "Regolamento delle carriere studentesche" emanato con Decreto Rettorale n. 3948 del 30 settembre 2019 e modificato agli artt. 3.2 e 7.2 dal D.R.U. n. 5592 del 9 novembre 2022 ratificato dal Senato Accademico con delibera n. 2/2022/VII/2 del 21 novembre 2022 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11/2022/VIII/2 del 23 novembre 2022;

Università degli Studi di Torino

Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione
Area Internazionalizzazione- Sezione Studenti Internazionali
Via Sant'Ottavio 12/B - Torino
Tel 011 670 4452 | Mail internationalstudents@unito.it



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Visto il Decreto Rettorale n. 6752 del 9 ottobre 2024 “Modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo: modifica della Parte I - Norme Comuni”;

Ritenuto necessario aggiornare e armonizzare il testo del Regolamento di riconoscimento titoli esteri con i Regolamenti tasse e contributi, carriere studentesche e didattico di Ateneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione n. 10/2024/V/1 del 18 dicembre 2024;

Vista la deliberazione n. 3/2025/IV/1 del 28 gennaio 2025, con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per la valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio esteri;

DECRETA

che il “Regolamento di riconoscimento dei titoli esteri” è aggiornato nel testo di seguito riportato:

Regolamento per la valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Art. 1 - Definizioni

Titolo di studio estero. Titolo finale rilasciato da un’istituzione scolastica o universitaria ad ordinamento estero.

Valutazione (*credential evaluation*). Procedura di valutazione dei titoli di studio scolastici e accademici e di ogni altra certificazione, anche parziale, rilasciata da un’istituzione ad ordinamento estero, che prevede una fase istruttoria di collezione degli elementi della qualifica estera e propone ipotesi valutative utili al riconoscimento formale dei titoli di studio esteri secondo la normativa vigente.

Riconoscimento. Procedure di riconoscimento svolte dall’Ateneo e relative a:

- riconoscimento accademico finalizzato all’ottenimento del corrispondente titolo accademico italiano (ex “equipollenza”);
- riconoscimento di crediti formativi conseguiti all’interno di un percorso accademico estero concluso o parziale finalizzato all’abbreviazione di carriera;
- riconoscimento del titolo di studio estero (scolastico e accademico) finalizzato all’accesso ai corsi di studio dell’Ateneo.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Candidato internazionale/ studente internazionale. Possessore di titolo di studio estero che presenta domanda di valutazione e riconoscimento del titolo stesso.

Candidato/Studente UE, equiparato e non-UE in possesso di regolare permesso di soggiorno. Possessore di titolo di studio estero, cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, oppure cittadino di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, cittadino della Santa Sede oppure cittadino non-UE in possesso di un regolare permesso di soggiorno per l'Italia.

Candidato/Studente con cittadinanza Non-UE residente all'estero. Possessore di titolo di studio estero, cittadino di uno stato Non-UE e residente all'estero, richiedente visto.

Nel testo si utilizza quando possibile una terminologia neutra: quando per esigenze di sintesi è usata la forma maschile, questa è da intendersi riferita, in maniera inclusiva, a tutti i destinatari del Regolamento.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento accademico dei titoli di studio conseguiti in un ordinamento estero finalizzato al conseguimento dei corrispondenti titoli accademici italiani di primo e di secondo ciclo e ciclo unico o all'accesso ai corsi di studio dell'Università di Torino.

Ai fini del riconoscimento finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

Art. 3 - Competenza

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani spetta alle Università, secondo quanto previsto dalla Legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. L'Ateneo esercita tale competenza nell'ambito della sua autonomia e in conformità al suo ordinamento, fatti salvi gli accordi internazionali in materia.

TITOLO I

Riconoscimento finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano

Art. 4 - Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento di un titolo accademico estero finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano i candidati devono presentare all'ufficio competente la



documentazione indicata sulla pagina dedicata del portale di Ateneo, periodicamente aggiornata secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

I candidati possono presentare la domanda di riconoscimento con allegata documentazione nel periodo definito annualmente dagli Organi competenti. Il periodo per la presentazione della domanda è pubblicato sulla pagina del portale di Ateneo dedicata al riconoscimento finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano.

I candidati UE, equiparati, non-UE in possesso di regolare permesso di soggiorno presentano la domanda direttamente all'ufficio competente tramite apposita procedura telematica. I candidati con cittadinanza non-UE residenti all'estero presentano invece la domanda tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. Le domande di riconoscimento ai sensi di appositi accordi internazionali si presentano nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso.

Art. 6 - Valutazione dei titoli: modalità e termini

Effettuato il controllo amministrativo, l'ufficio competente provvede a trasmettere la documentazione alle Commissioni per la valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Ciascun Dipartimento nomina una commissione o incarica commissioni esistenti perché esaminino e istruiscano la documentazione e si pronuncino sulla domanda di riconoscimento. L'esito della valutazione didattica deve essere formalizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento o di altro organo deliberante nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 - Esito della valutazione

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano si può concludere con un riconoscimento totale, con un riconoscimento parziale del titolo oppure con diniego motivato. In caso di riconoscimento totale, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, con Decreto Rettorale sarà rilasciato al candidato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. Le Commissioni per la valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio esteri procedono alla valutazione degli studi compiuti e alla ricostruzione della carriera progressiva, individuando la parte di carriera che risulta riconosciuta.

In caso di riconoscimento parziale, al candidato viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di carriera al corso di studio per il quale è stato richiesto il riconoscimento. L'ammissione e l'iscrizione sono determinate dal numero di crediti formativi riconosciuti (CFU), secondo le modalità, i criteri e i termini fissati dalla delibera di riconoscimento, dal



Regolamento Didattico del Dipartimento, dal Regolamento Didattico del Corso di Studio e conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, dal Regolamento delle carriere studentesche e dal Regolamento Tasse e Contributi.

L'ufficio competente provvede a comunicare al candidato l'esito della domanda, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia (90 giorni).

In caso di diniego del riconoscimento totale del titolo estero, il medesimo sarà debitamente motivato dalla Commissione preposta alla valutazione didattica e deliberato dal Consiglio di Dipartimento. La motivazione del diniego sarà trasmessa al candidato con l'indicazione dell'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti del procedimento.

Art. 8 - Prove di ammissione

I candidati che ottengono il riconoscimento totale del titolo estero non devono sostenere nessuna prova di ammissione.

In caso di riconoscimento parziale, i candidati devono sostenere le eventuali prove di ammissione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle carriere studentesche, dal Regolamento Didattico del Dipartimento, dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, dai bandi di ammissione ai corsi di studio e da quanto indicato nella delibera del Consiglio di Dipartimento.

Per i corsi di studio ad accesso programmato si deve far riferimento a quanto previsto annualmente nei singoli bandi di ammissione. L'ammissione ad anni successivi al primo può avvenire solo a condizione che vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

Art. 9 - Contributi per servizi amministrativi

I candidati sono tenuti al pagamento di un contributo non rimborsabile determinato annualmente dal Regolamento tasse e contributi.

In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena di laurea il candidato dovrà presentare la richiesta presso la segreteria studenti di appartenenza e pagare quanto previsto dal Regolamento tasse e contributi.

TITOLO II

Riconoscimento dei crediti formativi esteri finalizzato all'abbreviazione di carriera

Art. 10 - Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'interno di un percorso accademico estero concluso o svolto parzialmente finalizzato all'abbreviazione di carriera, gli studenti, già iscritti all'Università di Torino, devono presentare all'ufficio competente la documentazione indicata sulla pagina dedicata del portale di Ateneo.



Art. 11 - Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

I candidati possono presentare la domanda di riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all'estero in qualunque momento nel corso della carriera in Ateneo. I candidati presentano la domanda direttamente all'ufficio competente tramite apposita procedura telematica. Le domande di riconoscimento ai sensi di appositi accordi internazionali si presentano nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso.

Art. 12 - Valutazione dei titoli: modalità e termini

Effettuato il controllo amministrativo, l'ufficio competente provvede a trasmettere la documentazione alle Commissioni per la valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Le Commissioni esaminano e istruiscono la documentazione e si pronunciano sulla domanda di riconoscimento. L'esito della valutazione didattica deve essere formalizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento o di altro organo deliberante nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Esito della valutazione

L'ottenimento del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all'interno di un percorso accademico estero concluso o svolto parzialmente consente un'abbreviazione di carriera nelle modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento o da altro organo deliberante nell'apposita delibera e nel rispetto del Regolamento delle carriere studentesche.

Art. 14 - Contributi per servizi amministrativi

I candidati sono tenuti al pagamento di un contributo non rimborsabile, determinato annualmente dal Regolamento tasse e contributi.

TITOLO III

Riconoscimento finalizzato all'accesso ai corsi di studio dell'Ateneo

Art. 15 - Procedura di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo estero per l'accesso a un corso universitario presso l'Università di Torino, i candidati devono presentare domanda di ammissione tramite l'apposita procedura online finalizzata alla valutazione del titolo estero, secondo le indicazioni e le scadenze stabilite annualmente da questo Ateneo e pubblicate sulla relativa pagina del portale dedicata all'ammissione e all'iscrizione per studenti internazionali.



Art. 16 - Documentazione necessaria per la candidatura

Al fine di consentire il controllo amministrativo della candidatura da parte dell'ufficio competente, i candidati dovranno allegare alla domanda presentata tramite l'apposita procedura online la documentazione richiesta nell'ambito della medesima procedura e sul portale Unito. L'Ateneo si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso scolastico o accademico.

Art. 17 - Valutazione dei titoli: modalità e termini

In caso di iscrizione a corsi di primo e di ciclo unico, la valutazione dei requisiti di accesso è a carico dell'ufficio competente.

In caso di iscrizione a corsi di secondo ciclo, la verifica dei requisiti di accesso è a carico dell'ufficio competente e la verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione per l'ammissione è demandata alle Commissioni per l'ammissione di studenti con titolo di studio estero, nominate dai corsi di studio di secondo ciclo, che si esprimono entro le finestre stabilite annualmente dagli Organi competenti, per consentire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dalla normativa vigente in materia.

Le domande di riconoscimento ai sensi di appositi accordi internazionali si presentano nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso, quando previsti.

Art. 18 - Esito della valutazione

Al termine della valutazione del titolo estero da parte dell'ufficio competente e, in caso di secondo ciclo, delle Commissioni preposte, l'ufficio comunica l'esito al candidato.

L'esito della valutazione può prevedere:

- l'idoneità all'ammissione al corso di studio prescelto;
- la non idoneità all'ammissione al corso di studio prescelto.

In caso di esito positivo, la comunicazione sull'idoneità del titolo di studio estero riporta anche le indicazioni sulle successive procedure di ammissione e iscrizione e, laddove previsto, sulle procedure per la presentazione della domanda di preiscrizione universitaria finalizzata alla richiesta del visto.

In caso di non idoneità all'ammissione, la medesima è motivata dall'ufficio competente o, in caso di valutazione didattica negativa, dalla commissione per l'ammissione di studenti con titolo estero. La motivazione della non idoneità all'ammissione è trasmessa al candidato con l'indicazione dell'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti del procedimento.



Art. 19 - Iscrizione al corso di studio

A seguito di valutazione positiva del titolo estero finalizzata all'accesso presso l'Università di Torino, l'iscrizione è comunque subordinata alla verifica della documentazione presentata all'ufficio competente, all'arrivo presso l'Ateneo.

La documentazione da presentare è indicata sulla pagina dedicata del portale di Ateneo, periodicamente aggiornata, anche in considerazione delle disposizioni interministeriali emanate annualmente riguardanti le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia".

L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano elementi sufficienti alla valutazione del titolo estero e al perfezionamento dell'iscrizione.

Per coloro che risultino titolari o richiedenti di protezione internazionale, si fa riferimento alle procedure di cui alla delibera del Senato Accademico n. 12/2016/VII/1 del 27 settembre 2016 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

L'iscrizione è inoltre disciplinata dal Regolamento tasse e contributi, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e dal Regolamento delle carriere studentesche vigenti.

Art. 20 - Contributi per servizi amministrativi

I candidati sono tenuti al pagamento di un contributo non rimborsabile determinato annualmente dal Regolamento tasse e contributi, da corrispondersi in fase di presentazione della candidatura online, per la valutazione e il riconoscimento del titolo di studio estero volto all'ammissione ai corsi di studio.

IL RETTORE
Prof. Stefano GEUNA*

Visto: La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione
Dott.ssa Elisa ROSSO*

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005)